

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 976}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GUERRINI, PANI, CERAVOLO, CUFFARO, TAMBURINI,
NOBERASCO, GRASSUCCI**

Presentata il 22 dicembre 1976

Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, come modificato dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'interpretazione « autentica » che chiediamo a questa Assemblea di fornire con questo provvedimento mira ad eliminare equivoci interpretativi — non giustificati e dannosi proprio per la categoria che la norma intende tutelare — che in concreto si sono verificati, creando disagio tra i pescatori.

L'equiparazione della categoria dei pescatori della « pesca costiera e ravvicinata » ai lavoratori del settore agricolo nell'applicazione dell'aliquota contributiva di natura previdenziale, equiparazione effettuata con modificazione dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, in sede di conversione con legge 16 aprile 1974, n. 114, è stata dovuta ad una giusta valutazione delle condizioni di disagio di una categoria, quella appunto dei pescatori di cui sopra, non meno meritevole di considerazione di quella dei lavoratori agricoli.

Appare giusta, altresì, l'esigenza avvertita dal legislatore di evitare il cumulo di benefici tendenti ad un medesimo fine previdenziale, per una stessa categoria di la-

voratori del mare. Sicché venendo i pescatori, per effetto del terzo comma dell'articolo 17 della legge n. 114 del 1974, a beneficiare di una aliquota contributiva a loro più favorevole, dovevano ovviamente non godere più dei contributi concessi dallo Stato alla Cassa nazionale per la previdenza marinara a favore dei marittimi abilitati alla pesca entro il Mediterraneo, secondo il disposto dell'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

Tuttavia, nella pratica, l'incompatibilità tra il godimento dei contributi ora menzionati e l'usufruire dell'aliquota di cui alla norma oggetto del nostro intervento chiarificatore è stata intesa nel senso della esclusione automatica da quest'ultima agevolazione di tutti coloro che godevano del primo beneficio.

È nostro compito, pertanto, ridare tranquillità alla categoria dei pescatori della « pesca costiera e ravvicinata », eliminando ogni possibilità di interpretazione a danno di essi di una norma che, invece, aveva come scopo la loro protezione.

Sembra opportuno, ad ogni modo, richiamare in questa sede l'attenzione del Parlamento, e soprattutto del Governo, sulla necessità di un più rigoroso controllo, affinché i destinatari dell'articolo 17 della legge n. 114 del 1974 siano proprio coloro i quali non solo hanno il permesso della « pesca costiera e ravvicinata » di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, ma effettuano « nei fatti » tale tipo di pesca e non adoperino il permesso di

cui sono titolari per una pesca loro vietata. Ciò investe il duplice problema:

1) della necessità di rivedere la disciplina normativa della categoria dei marittimi e dei pescatori in senso più vicino alla realtà attuale;

2) della opportunità che le autorità amministrative preposte al controllo della pesca marittima siano poste in condizione di adempiere, nell'interesse generale, ai loro compiti.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Con l'espressione « sempreché non godano dei benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 » contenuta nel terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, come modificato dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114, si intende che l'applicazione della aliquota ivi prevista comporta l'esclusione dai benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.